

Delibera n° 1759

Estratto del processo verbale della seduta del
20 novembre 2020

oggetto:

LR 11/2006, ART 18 - DPREG 198/2011, ART 2, COMMA 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO PER L'ANNO 2020 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI E DELEGA ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA (ASUGI) DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA LORO GESTIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, prevede il sostegno regionale in favore di progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge;

Visto l'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui, fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi", di seguito "regolamento";

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili;

Atteso che, in linea con la pianificazione strategica regionale e con un assetto organizzativo che mira alla promozione di un sistema integrato di politiche per la famiglia, attraverso la misura di sostegno dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni familiari si intende riconoscere, tra i fondamenti antropologici della nostra società, l'importanza e la pervasività dei legami familiari nella vita delle persone, sostenere la natalità e la genitorialità, promuovere il benessere familiare e in particolare:

- lo sviluppo di interazioni che rafforzano e valorizzano i legami solidaristici sia relativamente ai nuclei coniugali e genitoriali che ai rapporti intergenerazionali con le famiglie di origine;
- la pari dignità tra donne e uomini e l'equa condivisione di responsabilità sia all'interno dei nuclei familiari e nel lavoro di cura, riferito soprattutto a bambini e anziani, che nella vita economica e sociale;
- i percorsi di socializzazione dei bambini e delle bambine e i percorsi di uscita dalla famiglia di origine dei giovani ragazzi e ragazze, la loro transizione verso la vita adulta e il loro inserimento a pieno titolo nella cittadinanza responsabile e attiva;
- la realizzazione di iniziative volte a favorire mutualità e cooperazione tra famiglie nel perseguimento di fini comuni;
- la realizzazione di iniziative territoriali che promuovano il partenariato tra i servizi educativi, il sistema dell'istruzione pubblica e paritaria, i soggetti del terzo settore, gli Enti ecclesiastici, le associazioni culturali e le associazioni sportive dilettantistiche, mettendo a disposizione una solida rete di professionalità e di strutture che possono essere valorizzate in una nuova e innovativa offerta di servizi per le famiglie;

Ritenuto, per quanto sopra, di individuare quali ambiti prioritari per la tipologia di intervento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del regolamento:

- a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura: in particolare servizi a favore della conciliazione tempi di vita e di lavoro e per il tempo libero delle famiglie (dopo scuola, attività educative, ludiche e ricreative in orario extrascolastico, attività didattico culturali, sportive, digitali...), servizi volti a rafforzare l'acquisizione di competenze fondamentali

per il benessere dei bambini e delle loro famiglie attraverso la creazione opportunità educative e prevenendo precocemente forme di disagio e contrasto all'abbandono e dispersione scolastica;

- b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici: in particolare percorsi formativi, incontri a sostegno delle competenze genitoriali, supporto nella fasi di transizione del ciclo di vita di una famiglia (la nascita dei figli, l'accudimento, la gestione del tempo libero dei figli in età scolastica, l'adolescenza, il supporto alla domiciliarità della persona non autosufficiente, dell'anziano fragile o di una persona con disabilità...), mutuo aiuto tra famiglie, banche del tempo;

Dato atto che per le finalità di cui trattasi risultano complessivamente disponibili a bilancio per l'anno in corso euro 880.000,00 di fondi regionali (capitolo 8472);

Atteso che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento, la realizzazione dei progetti che rientrano negli ambiti prioritari individuati è attuata attraverso l'emanazione di un bando in cui sono stabiliti, oltre ai requisiti già indicati dal regolamento, i requisiti specifici dei progetti finanziabili e l'importo massimo del contributo concedibile;

Visto l'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006 secondo cui l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla medesima legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a Insiel Spa";

Visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento, ai sensi del quale "con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l'emanazione del bando di cui all'articolo 2, comma 2";

Visto altresì l'articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 dove è previsto che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" poi Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina"– Area Welfare di Comunità, per il supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale contemplati dalla medesima legge regionale 11/2006;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. del 20 dicembre 2019 che istituisce, tra gli altri, l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste e contestualmente dichiara soppressi tra gli altri, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e l'"Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste";

Visto l'art. 105 "Area Welfare di Comunità", comma 2, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, che prevede, al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, che le attività poste in essere per l'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, a far data dal 1° gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono ad ogni effetto confermati e continuano ad essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti;

Considerato che la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1843 del 7 ottobre 2011, n. 1266 del 4 luglio 2014, n. 1672 del 9 settembre 2016 e n. 2386 del 14 dicembre 2018 in occasione della realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006, ha già delegato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'Area Welfare;

Dato atto che le precedenti esperienze di delega amministrativa all'Area Welfare per l'attuazione degli interventi contributivi di cui trattasi sono risultate positive, in

quanto hanno permesso all'Amministrazione regionale di avvalersi del supporto di un soggetto particolarmente qualificato nelle relative tematiche, che ha garantito un'ottimale gestione dell'istruttoria di un cospicuo numero di domande di finanziamento e ha altresì fornito adeguato supporto ai soggetti interessati all'ottenimento di contributi per la realizzazione di progetti di notevole interesse per la comunità regionale;

Ritenuto pertanto, in ragione dell'attività già espletata a supporto degli interventi in materia e per garantire continuità nelle modalità di gestione degli stessi, di individuare nell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla realizzazione dei progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie da attuarsi con le risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario;

Dato atto che tra le funzioni delegate all'Area Welfare rientrano:

- l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento sulla base delle indicazioni e degli ambiti prioritari d'intervento stabiliti dalla presente deliberazione;
- la raccolta, l'istruttoria, la valutazione delle domande di contributo con le modalità indicate nel regolamento e nel bando di finanziamento;
- la determinazione, concessione ed erogazione del contributo spettante e ogni altro adempimento amministrativo connesso nonché la successiva raccolta ed approvazione della documentazione presentata dai beneficiari a titolo di rendicontazione;
- il controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e sulla documentazione presentata a titolo di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 11/2006, ai sensi del quale "qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale";

Visto l'articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento, secondo cui, rispettivamente:

- con deliberazione di Giunta regionale devono essere individuate le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento destinato ai progetti, nonché le modalità di trasferimento dei fondi al soggetto delegato;
- il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti dalla predetta deliberazione di Giunta regionale e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000;

Ritenuto, al fine di quanto sopra, di stabilire che l'importo a sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura forfetaria del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento, pari a euro 26.400,00 che trova copertura nel capitolo 8472;

Ritenuto altresì di determinare che i fondi per il finanziamento dei progetti, per euro 853.600,00 e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 26.400,00, per un totale di euro 880.000,00 verranno trasferiti con le seguenti modalità all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità:

- il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione

complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

- il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi;

Ritenuto di fissare al 30 giugno 2023 il termine per la rendicontazione da parte di Area Welfare dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

Su proposta dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per l'anno 2020 sono individuati quali ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi" approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198 quelli volti a:

a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura: in particolare servizi a favore della conciliazione tempi di vita e di lavoro e per il tempo libero delle famiglie (dopo scuola, attività educative, ludiche e ricreative in orario extrascolastico, attività didattico culturali, sportive, digitali...), servizi volti a rafforzare l'acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie attraverso la creazione opportunità educative e prevenendo precocemente forme di disagio e contrasto all'abbandono e dispersione scolastica;

b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici: in particolare percorsi formativi, incontri a sostegno delle competenze genitoriali, supporto nella fasi di transizione del ciclo di vita di una famiglia (la nascita dei figli, l'accudimento, la gestione del tempo libero dei figli in età scolastica, l'adolescenza, il supporto alla domiciliarità della persona non autosufficiente, dell'anziano fragile o di una persona con disabilità...), mutuo aiuto tra famiglie, banche del tempo;

2. Di individuare nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità - il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento ed in particolare lo svolgimento delle attività specificate in premessa.

3. Di stabilire che il sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura complessiva del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento pari ad euro 26.400,00.

4. Di determinare che i fondi per il finanziamento dei progetti, per euro 853.600,00 e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 26.400,00, per un totale di euro 880.000,00 facenti carico alle somme stanziato a bilancio nell'esercizio 2020 a valere sul capitolo 8472, verranno trasferiti con le seguenti modalità all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità:

a) il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

b) il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi.

5. Di fissare al 30 giugno 2023 il termine per la rendicontazione da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di comunità - dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE